

La gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti: il nuovo regolamento e l'uso di saggi ecotossicologici per la valutazione di compatibilità ambientale delle T&R da scavo meccanizzato con uso di additivi

Andrea Paina
ISPRA



il DPR 120/2017: la gestione delle T&R da scavo come sottoprodotti e il ruolo dell'ecotossicologica

Articolo 184-bis DLgs 152/2006

Sottoprodotto

d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

Art. 2. (DPR 120/2017)

Definizioni

e) «caratterizzazione ambientale delle terre e rocce da scavo»: attività svolta per accertare la sussistenza dei requisiti di qualità ambientale delle terre e rocce da scavo [..]

Art. 4 DPR 120/2017.

Criteri per qualificare le terre e rocce da scavo come sottoprodotti

d) soddisfano i requisiti di qualità ambientale [...].

Quali? Quelli dell'Allegato IV.

il DPR 120/2017 e il ruolo dell'ecotossicologica

ALLEGATO 4

PROCEDURE DI CARATTERIZZAZIONE CHIMICO-FISICHE E ACCERTAMENTO DELLE QUALITÀ AMBIENTALI (ARTICOLO 4)

Il rispetto dei requisiti di qualità ambientale di cui all'articolo 184 *-bis*, [...], per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti, è garantito quando il contenuto di sostanze inquinanti all'interno delle terre e rocce da scavo, comprendenti anche gli additivi utilizzati per lo scavo, sia inferiore alle CSC, di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del DLgs 152/2006, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica o ai valori di fondo naturali.

Qualora per consentire le operazioni di scavo **sia previsto l'utilizzo di additivi che contengono sostanze inquinanti non comprese nella citata tabella**, il soggetto proponente fornisce all'ISS e all'ISPRA la documentazione tecnica necessaria a valutare il rispetto dei requisiti di qualità ambientale di cui all'articolo 4. Per verificare che siano garantiti i requisiti di protezione della salute dell'uomo e dell'ambiente, ISS e ISPRA prendono in considerazione il contenuto negli additivi delle sostanze classificate pericolose ai sensi del regolamento CLP, al fine di appurare che tale contenuto sia inferiore al «valore soglia» (0.1% per H400-H410; 1% per H411, H412, H413) di cui all'articolo 11 del citato regolamento per i siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale e al «limite di concentrazione» (25% della sommatoria delle sostanze pericolose per l'ambiente acquatico) di cui all'articolo 10 del medesimo regolamento per i siti ad uso commerciale e industriale.

Le modifiche al DPR 120/2017: il ruolo dell'ecotossicologica

- A. Una caratterizzazione del prodotto utilizzato in riferimento ai «Valori soglia» e «Valori di concentrazioni» delle sostanze classificate pericolose per l'ambiente acquatico in relazione alle specifiche destinazioni d'uso.
- B. Una **caratterizzazione ecotossicologica** effettuata sul prodotto “puro” con riferimento ai criteri previsti dalla tabella 4.1.0 del Regolamento CE 1272/2008.
- C. Le modalità con cui sono stati individuati i campioni di terre e rocce da scavo rappresentativi dei siti di scavo e le loro caratteristiche chimico-fisiche.
- D. Una verifica della tossicità di campioni rappresentativi di terre e rocce da scavo trattati con gli additivi individuati per l'esecuzione delle fasi di scavo [..]. I saggi ecotossicologici dovranno essere eseguiti sia su specie acquatiche che terrestri. I saggi come pure i metodi di preparazione dei campioni di suolo, dovranno far riferimento a norme riconosciute a livello nazionale ed internazionale
- E. La destinazione finale delle terre e rocce gestite come sottoprodotti.
- F. Le modalità di gestione delle terre e rocce in cantiere ai fini della verifica di compatibilità ambientale

Grazie per l'attenzione